

ARAN - FESTIVITA' SOPPRESSE

CIRS 22 - Alla luce dell'art. 14 del CCNL 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all'anno scolastico precedente?

La Legge n. 937/1977, così come modificata dall'art. 1, comma 24, della legge n. 148/2011 sancisce l'attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività sopresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 14, comma 2, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola stabilisce che tali festività devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l'arco temporale di godimento deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni.

Si deve pertanto convenire che l'espressione "anno scolastico cui si riferiscono", adoperata dal comma 2 dell'art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell'utilizzo della giornata di festività soppressa all'anno scolastico successivo.

RAL 1934 - Le quattro giornate di riposo previste dall'art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, ove non siano richieste né fruite dal dipendente nell'anno solare di maturazione, fermo restando che le stesse non possono essere retribuite sia perché la mancata fruizione non è avvenuta per ragioni di servizio, sia perché non è possibile ricorrere all'istituto della monetizzazione per effetto della legge n.95/2012, possono essere trasportate nell'anno successivo, sulla base della loro assimilazione alle giornate di ferie?

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.

L'art.18 del CCNL del 6.7.1995, ha contrattualizzato gli effetti della legge n.937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977.

In tal modo, qualificando le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, in virtù di tale art.18, le stesse sono state sostanzialmente assimilate alle ferie, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Cons.Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualificava tali giornate non come permessi ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione).

Tuttavia l'art. 18 del CCNL del 6.7.1995 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle 4 giornate di festività sopresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (maturazione di giorni nel corso dell'anno; importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione). Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 18 del CCNL del 6.7.1995 prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di "riposo" corrispondenti alle festività sopresse (comma 6).

Ma ciò che rileva principalmente è che proprio l'art. 18, comma 6, espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività sopresse sono: "...da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata legge n.937/77".

Proprio tale riferimento espresso consente di affermare che, sulla base di tale ultima legge, i giorni di riposo devono essere fruiti esclusivamente nell'anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelli maturati in un anno nell'anno successivo.

CFC45b - È possibile monetizzare le giornate di riposo ex L. n. 937/1977 nel caso di mancato godimento nell'anno di maturazione, precedente all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, qualora

non godute dal dipendente per causa diversa dai motivi di servizio (es. malattia o altro oggettivo impedimento)?

In via preliminare si osserva che se, da un lato, l'istituto delle festività soppresse di cui alla L. n. 937/1977 appare fondamentalmente equiparato a quello dei congedi ordinari (rectius, ferie) sin dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del 20/10/1986 n. 802, dall'altro, tuttavia, permangono delle sostanziali differenze in ordine alla disciplina ad esse applicabile.

E invero, l'art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 non ha operato una equiparazione piena tra il regime delle quattro giornate di festività soppresse e quello generale delle ferie, dato che questa è limitata solo ad alcuni particolari profili della disciplina (come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell'anno e l'importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione). Ciò trova conferma nella circostanza che lo stesso art. 28 del citato CCNL prende in considerazione separatamente le ferie (commi 1-5) ed i giorni di riposo corrispondenti alle festività soppresse (comma 6).

Inoltre, ciò che rileva principalmente è che tale comma 6 espressamente stabilisce che i giorni di riposo per festività soppresse sono: "...da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n.973/77".

Pertanto, tale riferimento contrattuale consente di affermare che, in ossequio alla L. n. 937/1977, le giornate di riposo devono essere fruito esclusivamente nell'anno di riferimento e che, conseguentemente, non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelle maturate in un determinato anno all'anno successivo a quello di maturazione. In aggiunta a ciò, la medesima disposizione di legge sancisce che la monetizzazione delle stesse può avvenire solo "per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, ..." (cfr. art. 1, comma 3, della citata legge).

Sul punto, la nota n. 40033 dell'8/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica (unitamente alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/12/2012 n. 94806), pur non pronunciandosi espressamente rispetto a dette giornate di riposo, sembra confermare la diversità di disciplina delle suddette giornate rispetto alle ferie.

In conclusione, l'eventuale monetizzazione delle festività in parola (il cui importo rimane quello indicato dall'art. 1, comma 3, della L. n. 937/1977) potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti nella suindicata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

AFC32 - Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 451 del 10/01/2019) che equipara le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla L. n. 937/1977 e le ferie, è possibile applicare alle prime la disciplina delle seconde?

Con riguardo all'equiparazione tra le cd. "festività soppresse" di cui alla L. n. 937/1977 e le ferie si osserva che se, da un lato, l'istituto di dette festività appare sostanzialmente equiparato a quello dei congedi ordinari (rectius, ferie) sin dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del 20/10/1986 n. 802, dall'altro, tuttavia, permangono delle sostanziali differenze in ordine alla disciplina ad esse applicabile.

Tale differenza, oltre ad essere resa ben visibile dalla netta divisione dei commi che compongono l'art. 15 del CCNL area Funzioni Centrali del 09/03/2020 (commi 1-5 per le ferie e il comma 6 per le festività soppresse), risulta evidente soprattutto laddove lo stesso articolo, al comma 6, afferma espressamente che i giorni di riposo per festività soppresse sono "...da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previsti dalla menzionata Legge n. 973/77".

In ultima analisi, dunque, tale equiparazione è limitata soltanto ad alcuni particolari profili della disciplina prevista per le ferie, come ad es. la maturazione di giorni nel corso dell'anno e l'importo dovuto al lavoratore in caso di mancata fruizione.

Quindi, concludendo, anche l'equiparazione effettuata dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 451 del 10/01/2019 non è assoluta e generale ma, al contrario, incidenter tantum (cioè, in ragione del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 del TFUE) e, soprattutto, circoscritta - expressis verbis - alla sola "natura e funzione" tra tali festività soppresse e le ferie; facendo dunque salva una diversa disciplina che ne regoli l'applicazione concreta.

Pertanto, la relativa disciplina dell'istituto in parola risiede esclusivamente nella L. n. 937/1977, cui il CCNL

fa un mero esplicito rinvio.

LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL MEDICO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE IMPEDISCE IL RISARCIMENTO da DoctorNews del 21.09.2022 a cura del dott. Jacopo Grassini - Dirittosanitario

Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato - che abbia assolto i medici con la formula perché il fatto non sussiste, esplica piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.

RESPONSABILITÀ MEDICA a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale fondata sull'art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza, pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile, che abbia assolto i medici in forza di accertamento sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dalla struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata. Pertanto, il fondamento della responsabilità per fatto degli ausiliari è l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, in assenza del quale non si può parlare di alcuna responsabilità contrattuale dell'ente nei confronti del paziente.

Corte di cassazione Sezione III Civile - sentenza n.26811 pubbl. il 12.09.2022.